

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2012
111/2012/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento 715/2009/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00), in particolare l'articolo 24;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie, 26 novembre 2004;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG) approvato dall'Autorità con deliberazione 12 maggio 2011, ARG/gas 57/11;
- la nota della società ALNG datata 24 novembre 2011, prot. Autorità 30989 del 28 novembre 2011 (di seguito: nota 24 novembre 2011);
- la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità del 22 febbraio 2012, prot. Autorità 5513 (di seguito: lettera 22 febbraio 2012);
- la nota della società ALNG datata 2 marzo 2012, prot. Autorità 7183 dell'8 marzo 2012 (di seguito: nota 2 marzo 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di rigassificazione;
- con la deliberazione 167/05, l'Autorità ha definito le norme relative all'accesso al servizio di rigassificazione ed alla predisposizione dei codici di rigassificazione;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione dei codici di rigassificazione e dei loro aggiornamenti, prevedendo, al comma 2.3, che il codice approvato, ovvero modificato dall'Autorità, venga pubblicato sul suo sito internet ed acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- con la nota 24 novembre 2011, la società ALNG, a conclusione del processo di consultazione, ha trasmesso all'Autorità una proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione che prevede l'introduzione di un fattore correttivo al calcolo del contenuto energetico del Gnl scaricato e di un meccanismo di riconciliazione annuale dei quantitativi dello stesso finalizzati alla gestione di eventuali eccedenze e/o cali inventariali;
- al riguardo ALNG ha evidenziato che la presenza di eccedenze e/cali inventariali è connessa con le incertezze insite nel processo di misura e di determinazione del contenuto energetico del gnl scaricato; la proposta di modifica è funzionale a prevenire il sommarsi nel corso del tempo degli effetti dei predetti eccedenze e/o cali inventariali che può incidere sulla disponibilità dei serbatoi del Gnl e quindi sull'operatività del terminale;
- la società ALNG ha inoltre rilevato che:
 - nel periodo ottobre 2009 – settembre 2011 ha riscontrato un'eccedenza media pari allo 0,34% dell'energia calcolata alla discarica che ha determinato un corrispondente accumulo di gnl nei serbatoi;
 - tale valore si pone al disotto dei valori riconosciuti da organismi internazionali di settore, all'interno delle soglie di tolleranza accettate dagli operatori del gnl e comunque riconducibili all'incertezza intrinseca degli strumenti di misura;
- nell'ambito della consultazione, è stata, fra l'altro, rappresentata l'esigenza di approfondire l'esame delle cause di natura tecnico-impiantistica all'origine dell'accumulo di prodotto nei serbatoi del terminale;
- con la lettera 22 febbraio 2012, la Direzione Mercati dell'Autorità ha richiesto ad ALNG alcune precisazioni sulla proposta ed ha segnalato l'opportunità di chiarirne talune previsioni;
- con la stessa lettera la Direzione Mercati, in ragione delle dimensioni aziendali e dello specifico know how degli utenti, che li rendono idonei ad una verifica in contraddittorio con l'impresa di rigassificazione degli aspetti di natura tecnica, ha invitato la società ad avviare un approfondimento, aperto al contributo di tutti

i soggetti coinvolti, delle cause all'origine dell'accumulo di prodotto nei serbatoi del terminale e dei piani di intervento già in atto al fine di individuare l'eventuale necessità di ulteriori azioni di miglioramento;

- con la nota 2 marzo 2012, ALNG ha fornito all'Autorità le precisazioni richieste ed ha trasmesso una versione aggiornata della proposta di modifica del codice, integrata sulla base di quanto segnalato con la lettera 22 febbraio 2012;
- la società ALNG ha evidenziato nella nota 24 novembre 2011, e ribadito nella nota 2 marzo 2012, che i sistemi e le tecnologie adottate rispondono ai migliori standard di livello internazionale e che è già in atto un piano di intervento per l'ulteriore miglioramento degli stessi;
- le modifiche al codice di rigassificazione per la gestione commerciale di eccedenze e/o cali inventariali si rendono necessarie a prescindere dalle cause che li determinano;
- un confronto tecnico tra impresa di rigassificazione ed utenti sulla eventuale sussistenza di cause all'origine dell'accumulo di prodotto nei serbatoi del terminale e sui piani di intervento non può essere condotto in tempi brevi in ragione della complessità della materia.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta pervenuta dalla società ALNG, nella versione di cui alla nota 2 marzo 2012;
- disporre che la società ALNG avvii uno specifico approfondimento, aperto al contributo dei propri utenti, finalizzato ad individuare possibili miglioramenti dei processi di misura e determinazione del contenuto energetico del gnl scaricato;
- prevedere che la società ALNG trasmetta all'Autorità, entro 16 mesi dall'approvazione del presente provvedimento, una relazione nella quale siano illustrati gli esiti del confronto con gli utenti

DELIBERA

1. di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione nella versione presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. con la nota 2 marzo 2012 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. che la società Terminale GNL Adriatico S.r.l.:
 - a. avvii uno specifico approfondimento, aperto al contributo dei propri utenti, finalizzato ad individuare possibili miglioramenti dei processi di misura e determinazione del contenuto energetico del gnl scaricato;
 - b. trasmetta all'Autorità, entro 16 mesi dall'approvazione del presente provvedimento, una relazione nella quale siano illustrati gli esiti dell'approfondimento di cui alla precedente lettera a;

3. di trasmettere il presente provvedimento a Terminale GNL Adriatico, con sede in Piazza della Repubblica n. 14/16, 20124 Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rigassificazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni